

STATUTO

ARTICOLO 1

Costituzione

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt.36 e seguenti del Codice Civile e' costituita un'associazione che assume la denominazione di "associazione sportiva dilettantistica "BAIRESTANGO".

ARTICOLO 2

Sede e durata

1. L'Associazione ha sede in Roma, Via Antonio De Viti De Marco, 56. Cap 00191
2. La durata dell'Associazione è illimitata.

ARTICOLO 3

Oggetto e scopo

1. L'Associazione non ha scopo commerciale e/o di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e tra queste in particolare la promozione e diffusione tra tutti i ceti sociali della cultura e dell'arte, con particolare riferimento alla divulgazione delle espressioni musicali e della danza. Essa opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

2. In particolare rappresenta attività propria dell'associazione:

- ¥ promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche, in particolare nelle discipline legate alla danza in generale e al Tango Argentino in particolare;
- ¥ la promozione della conoscenza del Tango Argentino in ogni aspetto: danza, musica, poesia, cultura, storia; in modo particolare la tutela dei caratteri autentici di questa danza, degli stili con cui ancora oggi viene praticata in America Latina.
- ¥ promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;

- ¥ gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere, sale da ballo e scuole di danza;
- ¥ organizzare manifestazioni e serate in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;
- ¥ indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi, insegnanti di danza e di ballo;
- ¥ organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci.
- ¥ la promozione, sviluppo e gestione di contatti e scambi culturali, scientifici, artistici, economici e sociali con i popoli dei diversi paesi del mondo, e in modo particolare con i paesi dell'America Latina.
- ¥ l'acquisizione, la produzione, la diffusione di testi, periodici, materiale audiovisivo di ogni genere inerente alle finalità generali dell'Associazione;
- ¥ l'organizzazione e la promozione di spettacoli, serate, festival e concerti aperti al pubblico per la promozione e diffusione delle varie discipline;
- ¥ l'organizzazione di corsi di ballo, corsi musicali, conferenze, danze, feste e rappresentazioni musicali e danzanti.
- ¥ Gestire un punto spazio di ristoro per i propri associati.

3. L'Associazione, per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1., può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie e creditizie - quali, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo: acquistare immobili, titoli ed azioni, assumere partecipazioni in società ed enti anche commerciali, aprire conti correnti bancari e postali, ricevere finanziamenti, rilasciare e ricevere garanzie, anche fidejussorie ed ipotecarie - funzionali e/o correlate all'attuazione degli scopi sociali, con la sola esclusione di attività riservate e/o non consentite a norma di legge.

L'Associazione, con delibera dell'Assemblea, può affiliarsi ad altre associazioni,

eventualmente anche adottandone le tessere associative, purché le finalità di tali associazioni risultino compatibili con le finalità esclusive dell'Associazione e l'Associazione conservi piena autonomia di indirizzo, gestionale ed amministrativa e il diritto di emettere tessere sociali per i propri Soci.

ARTICOLO 4

L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI e a tutte le disposizioni statutarie della A.S.C. e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della A.S.C. stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

ARTICOLO 5

Patrimonio ed entrate dell'Associazione

1. Il patrimonio della Associazione è costituito da:

- ¥ quote e contributi degli associati;
- ¥ quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
- ¥ eredità, donazioni e legati;
- ¥ contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- ¥ contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- ¥ entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- ¥ proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte

in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

- ¥ erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- ¥ entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- ¥ altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo anche di natura commerciale.
- ¥ dagli avanzi netti di gestione.

2. Il fondo di dotazione iniziale della Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai Fondatori, nella complessiva misura di €. 200,00 (duecento/00).
3. Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce:
 - a) l'importo della quota associativa, versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione da parte di chi intenda entrare a farne parte;
 - b) l'importo della quota annuale di iscrizione ai corsi dell'Associazione, versamento minimo da effettuarsi annualmente.
4. L'adesione alla Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione e al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà dei soci della Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.
5. I versamenti possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi riferibili alla quota associativa condizione per l'ammissione a socio, e sono comunque a fondo perduto; gli importi delle quote associative non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla Associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato alla Associazione a titolo di versamento.

6. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.
7. Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve o e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i Soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento. E' fatto divieto di distribuire , anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ARTICOLO 6

Soci

1. Il numero dei Soci è illimitato.
2. Sono Soci della Associazione coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza.
3. Sono Soci Fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione della Associazione stessa.
4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
5. Chi intende aderire alla Associazione deve rivolgere espressa domanda scritta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.
6. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non e` tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego.
7. All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione il richiedente acquisirà la qualifica di Socio.
8. L'adesione all'Associazione comporta il diritto a partecipare alla vita associativa.

9. L'associato di maggiore di età ha il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e di eventuali regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.
10. Ciascun Socio della Associazione ha diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione.
11. Ciascun Socio è tenuto all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali.
12. Ciascun socio è tenuto al pagamento del contributo associativo.
13. La qualifica di Socio si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.
14. Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.
15. L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti di un Socio:
 - a) Che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo;
 - b) Che si renda moroso del versamento del contributo annuale per un periodo superiore a 2(due) mesi dalla data di richiesta di ammissione a socio;
 - c) Che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
 - d) Che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.
16. Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate al Socio destinatario mediante lettera, ad eccezione del caso previsto al punto b dell'art. 15, e devono essere motivate.
17. Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'Assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione.
18. L'annotazione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento sul libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera

dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio

Direttivo.

ARTICOLO 7

Organi della Associazione

1. Sono Organi della Associazione:

¥ l'Assemblea degli Associati;

¥ il Consiglio Direttivo;

2. Tutte le cariche sono gratuite

ARTICOLO 8

Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti i Soci della Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa.

2. La assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

3. La loro convocazione è eseguita mediante Avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione, affisso presso la sede dell'Associazione almeno 20 (venti) giorni prima dell'adunanza.

4. Nella assemblea ordinaria o straordinaria hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo.

5. L'Assemblea ordinaria o straordinaria è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà più uno dei suoi membri.

6. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione

7. L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario, essa inoltre:

- ¥ provvede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
 - ¥ approva gli eventuali Regolamenti;
 - ¥ delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
 - ¥ delinea gli indirizzi generali dell'attività della Associazione;
8. Le delibere della assemblea ordinaria sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno;
9. L'Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare:
- ¥ sulle modifiche al presente Statuto;
 - ¥ sullo scioglimento e la liquidazione della Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
10. Nella Assemblea straordinaria le delibere sono valide, a maggioranza qualificata dei tre/ quinti (3/5) dei Soci presenti per le modifiche statutarie e dei tre/quinti (3/5) degli associati per la delibera di scioglimento dell'Associazione. L'espressione di astensione si computa come voto negativo. Non è ammesso il voto per corrispondenza o delega.
11. Le votazioni hanno luogo per alzata di mano o a scrutinio segreto qualora ne faccia richiesta almeno 1/5 (un quinto) dei presenti.
12. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell' Assemblea.

ARTICOLO 9

Il Consiglio Direttivo

1. La Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell'Assemblea, da un minimo di 3 (tre) membri, scelti fra i Soci maggiorenni.
2. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per 3 (tre) anni e sono rieleggibili.
3. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il vice Presidente, il Segretario ed il Cassiere.

4. Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.
5. Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.
6. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri.
7. La convocazione è fatta o mediante lettera o per posta elettronica, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, recapitata a tutti i componenti del Consiglio Direttivo almeno tre giorni prima dell'adunanza.
8. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.
9. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente o, in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo.
10. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.
11. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.
12. I Consiglieri non possono ricoprire incarichi analoghi in associazioni o società sportive avente la medesima finalità sportiva pena la radiazione o sospensione dall'incarico.
13. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:
 - ✚ Curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
 - ✚ Predisporre i regolamenti interni;
 - ✚ Stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti l'attività sociale;

- ¥ Deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- ¥ Nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- ¥ Compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
- ¥ Affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.

ARTICOLO 10

Il Presidente del Consiglio Direttivo

1. Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione.
Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.
2. In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve senza indugio convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
4. Il Presidente cura la predisposizione del rendiconto economico e finanziario da sottoporre per l'approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.
5. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.
6. In caso di dimissioni spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per la nomina del nuovo Presidente.

ARTICOLO 11

Libri della Associazione

1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo nonché il Libro dei Soci dell'Associazione o schede dei soci.
2. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei Soci per la consultazione. Le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

ARTICOLO 12

Rendiconto economico-finanziario

1. L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un rendiconto economico e finanziario.
2. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del rendiconto economico e finanziario dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Il rendiconto deve evidenziare in modo analitico le entrate e le uscite.
3. Il rendiconto economico e finanziario deve restare depositato presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla sua lettura.

La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

ARTICOLO 13

Avanzi di gestione

1. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa.
2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 14

Scioglimento

1. In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre Associazioni o Enti che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662.
2. E' in ogni caso esclusa la ripartizione del patrimonio tra i Soci all'Associazione.
3. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci.

ARTICOLO 15

Clausola compromissoria

1. Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo diritto, nel rispetto del principio del contraddittorio e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Presidente della C.C.I.A.A. di Roma.

ARTICOLO 16

Legge applicabile

1. Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni vigenti.

Roma, li 10/04/2014

Socio Fondatore

Miguel Reynoso Silvia Bibiana

Socio Fondatore

Paola Rossi

Socio Fondatore

Petrov Sebastian

Socio Fondatore

Cifarelli Gabriele

Socio Fondatore

Lipolis Rosanna